

Le

del salernitano



Cronache

Spedizione in abbonamento postale 45% - Articolo 2, comma 20/B. Legge 662/96.

Salerno Via R. Conforti 17 - tel. 089 237114 fax 089 9243051 - Vendita obbligatoria con il Giornale

San Marzano sul Sarno

Piano di attuazione del Prg, respinto il ricorso di Viscardi

SAN MARZANO SUL SARNO. Con la sentenza in commento, n. 1977/2014, depositata il 20/11/2014, la seconda sezione del Tar Campania Salerno (Presidente Gaudieri, Relatore Fedullo) accoglie le tesi del difensore di **Orazio Iaquinandi** e **Michela Notaro** (Avvocato **Giovanni Maria di Lieto**), respingendo il ricorso proposto da **Giuseppe Viscardi** (nella cui posizione processuale e sostanziale sono succeduti gli eredi **Viscardi Alfonso** e **Viscardi Saverio**) per l'annullamento della delibera di Giunta del Comune di San Marzano sul Sarno n. 35 del 17.2.2005, avente ad oggetto "adozione piano di attuazione in zona C2 del vigente Prg - area in via Trav. Amendola", nella parte in cui destina ad altra ditta volumetria asservita a favore del ricorrente.

Con successiva delibera di Giunta del Comune di San Marzano sul Sarno n. 135 del 30/10/2006, è stato approvato il Piano attuativo.

Secondo il ricorrente: a) "il piano attuativo risulta adottato dalla Giunta Comunale senza che sia andata a regime la legge regionale n. 16/04, la quale prevede una pianificazione sovraordinata vigente. La Giunta Comunale, per di più incompetente ...";

b) "la Giunta Comunale ha adottato un Piano urbanistico attuativo (o piano di lottizzazione) proposto da privati per una superficie di poco superiore al minimo regolamentare di mq 5000, includendo la particella 1335 di circa mq 900 che risulta urbanisticamente asservita ad altra particella (n. 13) di proprietà Viscardi. Sottraendo tale particella, il PUA adottato risulta proposto su superficie minore di 5000 mq e non può essere approvato. Tale particella 1335 fu staccata dall'intero fondo (particella 13) originario proprio così (senza ius aedificandi) rimanendovi asservita". La Giunta Comunale avrebbe disatteso vincoli di asservimento.

Di seguito, in sintesi, le motivazioni della sentenza, che respinge il ricorso, accogliendo le tesi dell'Avvocato Giovanni Maria di Lieto: a) "Il Tribunale ritiene che un ostacolo insuperabile all'attribuzione al suddetto atto di trasferimento di volumetria di rilevanza ostativa all'adozione del piano attuativo di cui si tratta sia rinvenibile nella sua intrinseca inopponibilità all'ente comunale, a sua volta derivante dalla sua efficacia meramente obbligatoria ed inter partes, così come ricostruita dalla prevalente giurisprudenza amministrativa".